

Codice DB1010

D.D. 20 luglio 2012, n. 543

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/09, art. 43 e s.m.i.. "Miglioramento boschivo e contestuale messa in sicurezza del Bosco Tenso". Comune di Premosello Chiovenda (VB). Proponente: Comune di Premosello Chiovenda (VB). Valutazione di Incidenza rispetto alla ZPS IT1140017 "Fiume Toce".**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione dell'intervento di "Miglioramento boschivo e contestuale messa in sicurezza del Bosco Tenso", nel Comune di Premosello Chiovenda (VB), proposto dal Comune di Premosello Chiovenda (VB), a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- non sia prevista la conservazione di esemplari di quercia rossa, in quanto la specie in questione è una pericolosa specie esotica invasiva, da contrastare attivamente e non da favorire e conservare all'interno di un bosco in fase di miglioramento;
- rilascio delle specie sporadiche presenti;
- rilascio all'invecchiamento a tempo indefinito di almeno 1 albero maturo ed 1 morto di grandi dimensioni ogni 2500 mq di intervento. La scelta di questi alberi non deve essere effettuata tra gli esemplari di robinia e di castagno, bensì tra quelli delle altre specie arboree autoctone presenti, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna. Le piante da rilasciare a tempo indefinito dovranno essere marchiate con vernice rossa indelebile, ponendo una lettera B maiuscola alla base e una lettera B maiuscola a 1,30 m di altezza del fusto dal suolo; si dovrà inoltre provvedere a trasmettere al settore scrivente l'elenco aggiornato secondo questi criteri delle piante da conservare in bosco a tempo indefinito ai fini della biodiversità;
- rilascio di almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e di almeno un albero dominante colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa deve essere rilasciata integralmente;
- rilascio di almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- rispettato di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- tutti gli interventi selvicolturali, compreso l'esbosco, dovranno essere sospesi dal 1 aprile al 15 giugno;
- le operazioni di esbosco non devono avvenire in condizioni di suolo non portante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Giovanni Assandri